

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

nella qualità di

Commissario Liquidatore ex U.S.L. BA/11

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000003	03/12/2025

OGGETTO: Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 6948/2016. Sentenza n. 2144/2025. Esecuzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N.RO 20250000013 DEL 11/11/2025
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 19 (diciannove) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

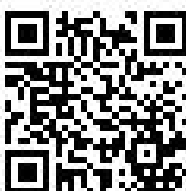
Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 <i>Firmato Digitalmente il 01/12/2025 14:55</i> Rachele POPOLIZIO	 <i>Firmato Digitalmente il 03/12/2025 08:50</i> Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 <i>Firmato Digitalmente il 03/12/2025 10:06</i> Raffaele IORIO	 <i>Firmato Digitalmente il 03/12/2025 09:59</i> Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/12/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 03/12/2025 10:08
Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 6948/2016. Sentenza n. 2144/2025. Esecuzione.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di
COMMISSARIO LIQUIDATORE EX USL BA/11

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

- con ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c. ritualmente notificato, R.G. n. 6948/2016, i ricorrenti, chiedevano al Tribunale di Bari, previo accertamento della responsabilità medica, la condanna della Gestione Liquidatoria ex USL BA/11 alla refusione dei danni subiti dal congiunto deceduto; vinte le spese di lite;
- la Gestione Liquidatoria ex USL BA /11 si costituiva in giudizio chiedendo l'inammissibilità del ricorso, il proprio difetto di legittimazione passiva, comunque ritenendo prescritto l'avverso diritto, mentre nel merito contestava la fondatezza della domanda;
- il giudizio era istruito a mezzo di acquisizione documentale, prove testi e CTU medico-legale, dalla quale emergeva il nesso causale fra l'evento lesivo ed il decesso del *de cuius*;
- con sentenza n. 2144/2025 del 04.06.2025 notificata in pari data, il Tribunale di Bari dichiarava la responsabilità della Gestione Liquidatoria ex USL BA/11 e, per l'effetto condannava la convenuta al risarcimento dei danni *iure hereditatis, iure proprio* in favore dei ricorrenti, delle spese di CTU, oltre alla refusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario.

CONSIDERATO CHE

- dalla perizia depositata dai Consulenti Tecnici d'Ufficio emergeva il nesso causale fra l'evento lesivo ed il danno subito, cosicché l'Ente Sanitario, ritenuta la sentenza conforme ai principi enucleati dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità sanitaria relativa al contagio da virus a seguito di emotrasfusione (Cass. ord. n. 7884/18), vista l'assenza di prove dell'applicazione di adeguati protocolli sanitari, non appellava la sentenza che faceva passaggio in giudicato;

- con nota del 18.09.2025 acclarata al prot. az. n. 117267/2025 la Struttura Burocratico Legale comunicava al difensore dei ricorrenti i conteggi eseguiti e richiedeva l'integrazione documentale necessaria per poter procedere alla liquidazione del danno;
- con note acclerate al prot. az. n. 1189008/2025 del 23.09.2025 e nota n. 128296/2025 del 13.10.2025, l'avvocato difensore dei ricorrenti confermava le risultanze contabili della SBL, informava dell'avvenuto decesso di una delle ricorrenti e trasmetteva la documentazione necessaria al fine della corretta liquidazione in favore dei beneficiari superstiti;
- con nota acclarata al prot. az. n. 141199/2025 del 10.11.2025 l'avvocato difensore di controparte forniva prova dell'avvenuto pagamento delle spese dei CTU richiedendone la liquidazione in suo favore.

DATO ATTO CHE

- la Struttura Burocratico Legale con nota prot. 60869/2022 del 21.09.2022, comunicava alla AGRF l'elenco delle cause nelle quali risultavano convenute le Gestioni Liquidatorie ex USL, per le quali la SBL stimava il fabbisogno finanziario in ipotesi di soccombenza;
- la Struttura Burocratico Legale con nota prot. 69064/2025 del 12.09.2025, comunicava alla AGRF l'avvio dell'istruttoria propedeutica all'esecuzione della sentenza oggetto del presente provvedimento.

RITENUTO

- pertanto, di dare esecuzione alla sentenza in oggetto, liquidando in favore dei ricorrenti le somme a risarcimento dei danni *iure hereditatis e iure proprio*, in favore dell'avvocato difensore distrattario le spese di lite e di CTU, come dettagliate nel prospetto di liquidazione e nel *modello privacy*, atti allegati parte integrante del presente provvedimento, non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Assunto il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto della sentenza del Tribunale di Bari n. 2144/2025 del 04.06.2025 e per l'effetto di:
- liquidare in favore dei ricorrenti, e conseguentemente pagare in favore dei beneficiari superstiti, a titolo di risarcimento danni, le somme come dettagliate nel prospetto di liquidazione e nel *modello privacy*, parti integranti del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.,
- liquidare e conseguentemente pagare in favore dell'avvocato difensore distrattario, a titolo di spese di lite e CTU, le somme come dettagliate nel *modello privacy*, parte

integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.,

- disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973 nei confronti dei beneficiari;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 899.344,77 venga attinta dal “Fondo rischi per la gestione liquidatoria”, così come accantonata in sede di chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2015 e successivamente rideterminata negli anni successivi;
- trasmettere il presente provvedimento ai beneficiari, per il tramite del loro difensore, all’indirizzo di posta elettronica certificata in corrispondenza;
- di trasmettere copia del presente atto all’U.O.C. Medicina Forense e Rischio Clinico per gli adempimenti relativi agli Obblighi Informativi dei dati e delle informazioni per il monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);
- demandare, per competenza, l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della S.B.L.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
Fondo Risch - FONDO GESTIONE LIQUIDATORIA	2015	899.344,77

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Daliani Poli Francesco	Firmato digitalmente il 14/11/2025 12:11
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	Firmato digitalmente il 15/11/2025 18:50
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	Firmato digitalmente il 17/11/2025 11:04